



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini

Via delle Capitanerie di Porto, 1 – 90049 Terrasini

Tel. 091/8682501 – pec cp-terrasini@pec.mit.gov.it pei ucterrasini@mit.gov.it

ORDINANZA N° 03/2020

PROCEDURE DI SBARCO/TRASBORDO DELLE CATTURE DI PESCE SPADA DEL MEDITERRANEO (<i>XIPHIAS GLADIUS</i>) PROVENIENTI DALLA PESCA PROFESSIONALE NEL PORTO DESIGNATO DI TERRASINI

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Terrasini-Cinisi, Tenente di Vascello (CP) sottoscritto:

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/94;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
- VISTO** il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO** il Regolamento Delegato (UE) n. 2018/191 della Commissione del 30 novembre 2017, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, per quanto riguarda lo stock di pesce spada del Mediterraneo;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 2019/1154 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e del Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTA** la Raccomandazione ICCAT XX-16, che stabilisce un piano pluriennale di ricostituzione per il pesce spada del Mediterraneo;
- VISTO** il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima";

- VISTO** il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 153, concernente l'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 6 dicembre 2010, riguardante la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 13 aprile 2015, riguardante la liberalizzazione degli apparati di controllo sulla flotta peschereccia nazionale;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 3 giugno 2015, recante attuazione delle misure 14, 15 e 16 del "Piano di Azione", in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 28 luglio 2016, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 16 febbraio 2017, di modifica al comma 5 dell'art. 4 del D.M. 3 giugno 2015, in materia di periodi di divieto per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 23 febbraio 2018, recante misure tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTO** il Decreto Direttoriale n. 3992 del 29 febbraio 2016, "Elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada nel Mediterraneo";
- VISTA** la Circolare esplicativa del D.M. 13/04/2015 "liberalizzazione degli apparati di controllo sulla flotta peschereccia nazionale" emanata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con prot. nr. 12584 del 22/07/2016;
- VISTO** il Regolamento del Circondario Marittimo di Terrasini, approvato con propria Ordinanza n° 02/2012 del 26/01/2012;
- VISTI** gli artt. 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;
- RITENUTO** necessario disciplinare, con la presente Ordinanza, la regolare esecuzione delle attività di sbarco/trasbordo delle catture di pesce spada provenienti dalla pesca professionale nel porto designato di Terrasini, affinché questa Autorità Marittima possa adottare le misure di vigilanza e controllo previste dalle normative sopra richiamate;

ORDINA

Art. 1

(Campo di applicazione e finalità)

1. La presente Ordinanza è efficace nell'ambito della giurisdizione del Circondario Marittimo di Terrasini, ovverosia nelle acque marittime territoriali ed interne comprese tra il Comune di Balestrate incluso e la foce del Torrente Ciachea esclusa.
2. Le disposizioni contenute disciplinano le procedure di sbarco/trasbordo di esemplari di pesce spada del Mediterraneo (*Xiphias Gladius*) nel porto designato di Terrasini, provenienti da catture bersaglio, accessorie e accidentali della pesca professionale.

Art. 2
(Divieto di pesca del pesce spada)

Ai sensi dell'art. 4 – comma 5 – del Decreto Ministeriale 3 giugno 2015, come modificato dall'articolo unico del Decreto Ministeriale 16 febbraio 2017, è fatto divieto di pescare - anche in via accidentale - nonché detenere a bordo, trasbordare ovvero sbarcare, esemplari di pesce spada nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo (estremi inclusi) di ogni anno.

Art. 3
(Punti di sbarco/trasbordo)

1. Nell'ambito del Circondario Marittimo di Terrasini le operazioni di sbarco/trasbordo di pesce spada sono consentite **esclusivamente** all'interno del porto designato di Terrasini, presso la banchina del molo "B" nelle giornate feriali e negli orari di seguito specificati:
 - a) – Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 14:00;
 - b) – Martedì e Giovedì, dalle ore 08:00 alle ore 17:30.
2. Tuttavia, questa Autorità Marittima si riserva la facoltà di modificare tale punto di sbarco, qualora richiesto da particolari esigenze di carattere operativo e/o logistico, provvedendo ad assegnare un'altra banchina ritenuta idonea per l'esecuzione di tale attività, dandone diretta comunicazione al comando di bordo dell'unità da pesca interessata.

Art. 4
(Adempimenti precedenti lo sbarco/trasbordo)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento del Circondario Marittimo di Terrasini, circa l'obbligo di comunicazione radio prima dell'ingresso/uscita dal porto, il Comandante del peschereccio comunitario, o un suo rappresentante, che intende sbarcare/trasbordare uno o più esemplari di pesce spada nel porto designato di Terrasini dovrà assolvere all'obbligo di pre-notifica comunicando a questa Autorità Marittima, con qualsiasi mezzo ed almeno 4 ore prima dell'ora prevista di arrivo, le seguenti informazioni minime:
 - a) – elementi identificativi dell'Unità (nome, numero di iscrizione, numeri UE e ICCAT);
 - b) – tipo di operazione (sbarco/trasbordo);
 - c) – tipo di cattura (bersaglio o accessoria);
 - d) – data e ora previste di arrivo in porto;
 - e) – quantitativo stimato detenuto a bordo (n° esemplari e peso totale stimato in Kg);
 - f) – zona geografica di cattura (coordinate geografiche).
2. Nel caso di operazione di trasbordo, oltre alle suddette informazioni, dovranno essere fornite le seguenti ulteriori indicazioni:
 - a) – elementi identificativi dell'unità ricevente;
 - b) – quantitativo stimato da trasbordare (n° esemplari e peso totale stimato in Kg).
3. La pre-notifica di cui al precedente comma 1) può essere effettuata tutti i giorni lavorativi e festivi, **dalle ore 06:00 alle ore 22:00**, contattando la Sala Operativa di questo Comando via radio sul canale 16 VHF o mediante telefono all'utenza 091/8682501, ovvero trasmettendo l'unito modello (**All.1**), debitamente compilato in ogni sua parte, in uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica cp-terrasini@pec.mit.gov.it o ucterrasini@mit.gov.it
4. Nell'ipotesi in cui la pre-notifica dovesse pervenire in un intervallo di tempo inferiore a quello previsto dal precedente paragrafo 1), l'inizio delle operazioni di sbarco è subordinato alla preventiva autorizzazione di questa Autorità Marittima.

Art. 5
(Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati del giornale di pesca)

1. I comandanti dei pescherecci autorizzati alla cattura bersaglio del pesce spada, a prescindere dalle rispettive dimensioni di lunghezza fuori tutto (l.f.t.), sono obbligati all'osservanza delle vigenti disposizioni unionali e nazionali in materia di registrazione e trasmissione elettronica delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo, nonché a registrare e comunicare anche i quantitativi catturati di pesce spada inferiori ai

50 Kg.

2. Durante la navigazione, le informazioni relative al giornale di pesca elettronico devono essere trasmesse almeno su base giornaliera, entro le ore 24:00, anche in assenza di catture, ed inoltre anche nei seguenti casi:
 - a) – su richiesta dell’Autorità competente dello Stato membro di bandiera;
 - b) – subito dopo il completamento dell’ultima operazione di pesca;
 - c) – prima dell’entrata in porto;
 - d) – all’atto di ogni ispezione in mare.
3. Se l'ultima operazione di pesca ha avuto luogo al massimo un'ora prima dell'entrata in porto, le trasmissioni di cui alle lettere b) e c) possono essere trasmesse in un unico messaggio.

Art. 6 (Taglia minima)

1. Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento (UE) n. 2019/1154 del 20 giugno 2019, è vietato catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare esemplari di pesce spada del Mediterraneo, compresi quelli provenienti dalla pesca sportiva/ricreativa, aventi lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 100 cm o, in alternativa, di peso inferiore a 11,4 kg di peso vivo o 10,2 kg di peso eviscerati e senza branchie.
2. Possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati o trasportati per la prima volta dopo lo sbarco solo esemplari interi di pesce spada del Mediterraneo, non privati delle parti esterne, o esemplari eviscerati e senza branchie.

Art. 7 (Catture accidentali)

1. Le catture accidentali di pesce spada del Mediterraneo al di sotto della taglia minima di cui al precedente art. 6 – comma 1 - non possono essere detenute a bordo, trasportate, trasbordate ovvero sbarcate.
2. In deroga al precedente paragrafo1), i pescherecci autorizzati alla cattura bersaglio del pesce spada del Mediterraneo possono detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare catture accidentali di pesce spada del Mediterraneo di dimensioni inferiori alla taglia minima, a condizione che tali catture non superino il 5 %, in peso o in numero di esemplari, delle catture totali di pesce spada presenti a bordo.

Art. 8 (Catture accessorie – *by catch*)

1. I pescherecci non autorizzati alla cattura bersaglio del pesce spada del Mediterraneo non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di pesce spada del Mediterraneo eccedenti il limite del 5 % in peso o in numero di esemplari.
2. Per le unità da pesca che procedono allo sbarco di catture accessorie di pesce spada, effettuate con sistemi diversi dal palangaro e dalle lenze, ovvero con attrezzi diversi dal «palangaro derivante - LLD» e dalle «lenze trainate - LTL, a mano e a canna - LHP, LHM», il calcolo della percentuale consentita (5%) e' limitato al solo peso sul totale delle catture presenti a bordo.
3. Ferma restando la percentuale sopra indicata, il limite annuale delle catture accessorie di pesce spada è attualmente fissato in 250 chilogrammi.
4. I comandanti delle unità da pesca di cui al presente articolo dovranno osservare le medesime disposizioni previste per le unità autorizzate alla pesca bersaglio del pesce spada e dovranno presentare a questa Autorità Marittima, unicamente in sede di sbarco, l'unità dichiarazione di cattura (**All.2**).

Art. 9
(Apparato di controllo satellitare)

Per esigenze connesse alle misure di controllo, la trasmissione dei dati dal dispositivo A.C.S. installato a bordo dei pescherecci autorizzati alla cattura bersaglio del pesce spada del Mediterraneo non può essere interrotta durante la loro permanenza in porto.

Art. 10
(Adempimenti successivi lo sbarco/trasbordo)

1. I comandanti dei pescherecci autorizzati alla cattura bersaglio di pesce spada del Mediterraneo sono tenuti alla compilazione dell'unito modello (**All.2**) per qualsiasi quantitativo di pesce spada.
2. Tale modello dovrà pervenire a questa Autorità Marittima, anche per via telematica, secondo la periodicità di seguito specificata:
 - a) – **settimanale** (entro il primo giorno lavorativo della settimana successiva a quella di riferimento) per le unità da pesca aventi lunghezza fuori tutto (l.f.t.) superiore ai 15 metri;
 - b) – **mensile** (entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento) per le unità da pesca aventi lunghezza fuori tutto pari o inferiore ai 15 metri.

Art. 11
(Sanzioni)

Salvo che il fatto non costituisca reato o diversa violazione, chiunque non osserva le disposizioni contenute nella presente Ordinanza è punito ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione ovvero ai sensi del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Art. 12
(Disposizioni transitorie e finali)

1. La presente Ordinanza entra in vigore dalla data 05.05.2020.
2. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le vigenti disposizioni unionali e nazionali citate in premessa.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo di questo Ufficio, nonché sul sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/terrasini.

Terrasini, 04 maggio 2020

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Cosimo TAGLIENTE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2015 n.82 e norme collegate.